

Allegato alla delibera del CDA del 15 dicembre 2015

STATUTO

"FONDAZIONE PER IL MUSEO STORICO SCIENTIFICO DEL TABACCO"

ART. 1

COSTITUZIONE - SEDE

1. E' costituita la fondazione denominata "Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco".

La Fondazione è una organizzazione non lucrativa a scopo culturale-scientifico.

2. Essa ha sede legale in San Giustino (PG), Via Toscana n.5/E presso la sede del Museo del Tabacco.

ART. 2

SCOPO

1. La Fondazione nell'ambito dell'esclusivo perseguimento di finalità culturali e scientifiche intende adottare ogni iniziativa per la tutela, promozione e valorizzazione dei luoghi di interesse storico ed artistico collegati alla storia delle produzioni tabacchicole; in particolare essa svolge la propria attività nei settori della formazione e della ricerca scientifica di maggiore interesse storico, culturale e scientifico ed ha lo scopo di curare la realizzazione e la gestione di un Museo del Tabacco nell'Alta Valle del Tevere.

2. La Fondazione, inoltre, assumerà tutte le iniziative comunque ricollegate all'attività del museo.

3. A titolo meramente esemplificativo, la Fondazione potrà:

- promuovere ricerche sulla storia della produzione del tabacco, sull'evoluzione tecnica e sull'impatto sociale che ne deriva;
- organizzare seminari e convegni sul tabacco e sul suo uso alternativo;
- indire premi ricollegati alla ricerca scientifica sul tabacco;
- organizzare corsi di formazione in materia;
- realizzare banche dati sul tabacco che possano entrare a far parte di sistemi multimediali;
- curare attività di collegamento e di collaborazione con altri organismi e organizzazioni affini operanti a livello nazionale ed europeo.

4. Alla Fondazione stessa è fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

ART. 3

SOCI FONDATORI

1. Sono soci fondatori della Fondazione:

- Comune di Umbertide;
- Comune di San Giustino;
- Cooperativa Agricola dell'Alto Tevere;
- Federazione Italiana Tabaccai;
- Unione Italiana Tabacchicoltori;
- A.g.e.m.o.s.;

#p#

che verseranno quale quota di adesione annuale l'importo determinato dal Consiglio d'Amministrazione.

2. Possono inoltre aderire, a domanda, alla Fondazione, in qualità di soci sostenitori enti pubblici, istituti di credito, società e privati che offrano precise garanzie, sotto l'aspetto professionale, finanziario e organizzativo, utili al perseguimento dello scopo sociale.

ART. 4

PATRIMONIO

1. Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantire il buon funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori con il 10% (dieci per cento) della quota di adesione versata.

2. Il patrimonio è costituito inoltre dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, istituti di credito, società nonché da persone fisiche.

ART. 5

ENTRATE

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai soci;
- di eventuali contributi straordinari da parte di soci e non soci, finalizzati a particolari manifestazioni culturali;
- dei contributi volontari di enti pubblici e privati;
- di lasciti e donazioni;
- di proventi derivanti da servizi, sponsorizzazioni, entrate pubblicitarie, ecc.

ART. 6

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

2. L'eventuale impiego degli utili o degli avanzi di gestione deve essere diretto alla realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 7

REDAZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere redatto il rendiconto annuale relativo all'anno precedente.

3. Il rendiconto viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

ORGANI

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;

#p#

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli organi durano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 9

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ha i compiti di iniziativa e di controllo di ogni attività sociale;
3. Il Presidente può delegare altri componenti del Consiglio di Amministrazione a svolgere compiti determinati.
4. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.

ART. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO - COMPITI

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove a dodici membri rappresentanti dei soci fondatori.

Ciascun socio fondatore può essere rappresentato da un massimo di due consiglieri.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, gli altri consiglieri provvedono alla cooptazione dei membri cessati ed i consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima riunione del Consiglio.

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- b) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Direttore;
- c) nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- d) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- e) amministra il patrimonio della Fondazione;
- f) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato;
- g) nomina il Direttore della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico ed economico; in attesa della nomina, possono essere delegate alcune funzioni proprie del Direttore a persona/e di fiducia incaricata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione;
- h) nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, attribuendogli le funzioni e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- i) delibera le modifiche dello Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di Legge.

#p#

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza almeno 2 (due) giorni prima per telefax o e-mail.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore della Fondazione o in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno da persona designata dal Consiglio stesso.

ART. 11

COMITATO ESECUTIVO - COMPOSIZIONE - COMPITI

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da un numero di membri pari ad 1/3 dei componenti il Consiglio stesso, ivi compresi il Presidente della Fondazione.

2. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano ove compatibili le norme previste dal presente Statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

3) Compete al Comitato esecutivo:

- la predisposizione dei regolamenti interni da sottoporre all'esame del Consiglio;
- l'approvazione dello schema di bilancio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- il controllo della gestione finanziaria affinché non vengano assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità accertate;
- la promozione di azioni anche giudiziarie a tutela e difesa degli interessi della Fondazione;
- la resistenza in giudizio;
- la deliberazione concernente le obbligazioni bancarie e i mutui;
- la delibera in ordine alle proposte del Direttore.

4) Il Comitato può delegare il Direttore a svolgere compiti determinati.

ART. 12

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1) Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto da una personalità di chiara fama e composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri in possesso di riconosciute e specifiche competenze ed esperienze in materia

#p#

di tabacco o di cultura scientifica e tecnologica. Essi durano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati.

2) Propone i programmi e le iniziative connesse con le attività scientifiche e culturali della Fondazione ed in ottemperanza ai compiti attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

3) Il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico.

ART. 13

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati.

ART. 14

DIRETTORE

1. Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, per un periodo di quattro anni rinnovabile, con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento organizzativo.

2. Il direttore:

- dirige l'organizzazione e la gestione del museo nonché le eventuali attività collaterali;
- propone al comitato l'assunzione di personale;
- esercita ogni potere direttivo e disciplinare nei confronti del personale fatta eccezione per il licenziamento che dovrà essere disposto dal Consiglio di Amministrazione;
- cura ogni adempimento di legge relativo al personale;
- propone il costo del biglietto di ingresso al museo;
- predispose per il Comitato Esecutivo il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- cura e promuove l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e li custodisce;
- partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato Tecnico-Scientifico, nelle quali, se richiesto, può esprimere un parere consultivo.

ART. 15

PERSONALE

1. Il personale potrà essere reperito anche tramite distacco quale contributo, da enti e aziende pubbliche e private.

ART. 16

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore è scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti, nominato come segue:

- il Revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile;
- il Revisore è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispose le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio e effettua le verifiche di cassa.

#p#

Il revisore dei conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART.17

ASSEMBLEA DEI SOCI

Di norma una volta all'anno il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei soci (fondatori e sostenitori) per informarli sull'andamento della Fondazione e sull'attività svolta.

ART. 18

ALBO DEI SOSTENITORI

1. Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Sostenitori, nel quale vengono iscritti previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

ART. 19

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.